

**REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO DEI DOCENTI
(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 8 LUGLIO 2024 – DELIBERA N. 132)**

Art. 1 Definizioni

1. **Orario di servizio:** è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l'apertura della scuola con le sue articolazioni.
2. **Orario di lezione:** è l'orario che comprende le attività curricolari.
3. **Orario di lavoro:** è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione. Rientrano per i docenti, oltre le ore di lezione, **le attività funzionali all'insegnamento** (art. 29 CCNL), cioè fino a 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini. E fino a 40 ore per la partecipazione ai Consigli di classe, interclasse e intersezione. Fanno parte degli adempimenti individuali: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie. Non fanno parte della quantificazione dell'orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).

Art. 2 Basi normative

1. L'insegnante ha l'obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (**art. 42 del CCNL/95**);
2. L'insegnante ha l'obbligo di vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli (**art. 99 del R.D. 965/24**) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola;
3. Gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un'azione "repentina e imprevedibile" dell'alunno;
4. L'insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe;
5. Le attività aggiuntive di insegnamento possono, discrezionalmente, essere svolte dai docenti, fino ad **un massimo di sei ore settimanali**, aggiuntive all'orario d'obbligo di servizio [**art. 30 del CCNL**].

Art. 3 Vincoli strutturali per la definizione dell'orario scolastico

1. Per la definizione dell'orario scolastico si dovranno tenere presenti alcuni **vincoli di tipo strutturale** che riguardano la scuola nel suo complesso, i suoi spazi e le attività didattiche necessarie collegate a questi spazi.
2. L'orario viene elaborato tenendo in considerazione come priorità i vincoli di cui al comma 1. Di conseguenza si dovrà dare la precedenza, nella stesura dell'orario, alle classi con docenti coinvolti in questi vincoli strutturali
3. I vincoli strutturali relativi all'IS. "Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide" sono i seguenti:
 - a. Docenti su più scuole
 - b. Presenza di spazi comuni su cui ruotano più classi [Palestra, laboratori]
 - c. Organizzazione alternativa alla IRC/studio assistito
 - d. Docenti impegnati in attività funzionali alla gestione della scuola (collaboratori DS e Funzioni Strumentali) per garantire loro la migliore possibilità di esercizio del loro ruolo

Art. 4 Vincoli didattici

1. I **vincoli didattici** sono determinati da scelte educative, metodologiche ed organizzative che tengono conto il benessere degli studenti e carichi di lavoro troppo pesanti per i docenti.
2. L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo i vincoli strutturali di cui **all'art. 3** e i criteri didattici di cui al **comma 1**.

3. L'orario deve essere formulato nel rispetto delle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento, alternando l'insegnamento di discipline teoriche ad attività pratiche e operative.
4. I dipartimenti entro il 15 di settembre daranno indicazioni al docente incaricato di elaborare l'orario se prevedere per le proprie discipline due ore di seguito nella stessa classe per compiti scritti di particolare durata.
5. Ai fini di rendere più efficiente l'azione didattica si terranno presenti i seguenti criteri e regole generali:
 - a. Equilibrata distribuzione delle discipline nell'arco della giornata e della settimana;
 - b. Le discipline con solo due ore settimanali non possono essere in orario un solo giorno;
 - c. Le discipline hanno tutte la stessa importanza e necessitano della medesima attenzione e cura, non sarà possibile prediligere le prime ore per una disciplina a scapito di un'altra;
 - d. L'orario dei docenti deve prevedere un'equa assegnazione delle ore iniziali, centrali e finali su tutto l'arco della settimana;
 - e. Il monte ore giornaliero di lezione di ciascun docente di norma è non superiore alle 4 ore e non inferiore alle 2 ore (escluse ore di interruzione o disposizione);
 - g. Le ore buche nell'orario settimanale non possono essere più di 2, a meno che non siano accettate o richieste dal docente a cui vengono assegnate. Sono fatte salve particolari casistiche.
 - h. Ai docenti su più plessi dovrà essere lasciata un'ora libera per il trasferimento;
 - i. L'orario di lavoro del personale docente si articola su non meno di cinque giorni settimanali;
 - l. I docenti con orario ridotto per part time fruiscono di giorni liberi aggiuntivi come di seguito specificato:
 - da 12 a 15 ore un giorno libero aggiuntivo (orario su quattro giorni);
 - da 9 a 11 ore due giorni liberi aggiuntivi (orario su tre giorni);Non è possibile assicurare che tali giorni liberi risultino consecutivi.
 - h. I docenti di sostegno si atterranno alle stesse regole, tranne che per eventuali necessità didattiche dei loro alunni.

A causa dei vincoli strutturali e didattici sopra esposti la scelta del giorno libero potrebbe non essere garantita e verrà richiesto ad ogni insegnante di esprimere una seconda preferenza. Nel caso la richiesta di giorni liberi sia eccessiva, in particolare il lunedì e il sabato, e non si possa garantire l'ottemperanza ai desiderata dei docenti, si procederà in primo luogo con il criterio della rotazione, in secondo luogo tramite rispetto dell'anzianità di servizio, infine tramite sorteggio, a cura del DS.

I docenti hanno la possibilità di segnalare criticità e realizzazione orarie non conformi al presente Regolamento al docente incaricato dal DS a elaborare l'orario. Non sono da segnalare situazioni già previste o che vengono considerate soggettivamente negative.

At. 5 Organi di competenza

1. Il DS assicura la gestione unitaria dell'istituzione;
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al DS autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane;
3. Il DS organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative [D. L.vo 165/01 art. 25 comma 2];
4. Il DS delega ad un **docente incaricato** la formulazione dell'orario.
5. L'orario settimanale è un atto di gestione di cui è responsabile il DS e come atto di gestione può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento dell'anno, per far fronte a specifiche e motivate richieste, sia di natura didattica che per gravi esigenze personali.
6. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente è materia di informazione preventiva e confronto con le RSU.